

OGGETTO: “Servizio di smaltimento in impianti e/o piattaforma autorizzati della frazione organica codice C.E.R. 20.01.08 e sfalci di potatura codice C.E.R. 20.02.01 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Castello di Cisterna per il periodo “dicembre 2017 – novembre 2018 – mesi 12”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1: Descrizione dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto autorizzato, di rifiuti organici codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e di sfalci di potatura codice C.E.R. 20.02.01 raccolti nel Comune di Castello di Cisterna.

Detti rifiuti saranno trasportati a cura e spese della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, nel rispetto della normativa vigente e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio stimato: è pari ad 840 tonnellate la quantità di frazione organica cod. CER 20.01.08 e pari a 96 tonnellate di sfalci di potatura codice C.E.R. 20.02.01. I quantitativi sono suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante: per il suo mancato raggiungimento l'affidatario non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2: Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti

La durata del servizio è di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula del contratto o dall'affidamento anticipato del servizio, affidato sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

Art. 3: Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale (mesi sette) a base d'asta è di euro **144.000,00** di cui **€ 227,28** per oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge).

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza.

Il prezzo a base d'asta per lo smaltimento del rifiuto organico, per la frazione organica cod. CER 20.01.08, viene stimato in €160,00 (oltre IVA come per legge) per tonnellata, e per la frazione sfalci di potatura (codice C.E.R. 20.02.01) è di €100,00(oltre IVA come per legge) per tonnellata. L'importo del contratto sarà determinato sulla base del prezzo offerto al netto del ribasso per i quantitativi stimati in t/anno.

Art. 4: Modalità di affidamento

Il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 comma 4, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5: Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n.152/06 per la categoria inerente al servizio in oggetto.
3. Possesso di un impianto autorizzato, di cui all'art.208 del D.lgs. n.152/06, recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto, ubicato ad una distanza non superiore a 50 KM dal territorio comunale.

Art. 6: Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Affidatario è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia: i quantitativi conferiti saranno accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto.

Art. 7: Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'affidatario dovrà, entro il termine di 48 ore:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati in nome e per conto dell'affidatario senza nessun costo aggiuntivo per l'Ente;
- b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:
 - 1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi.
 - 2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Affidatario –convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Affidatario di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Affidatario in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Art. 8 : Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio preposto del Comune e l'Affidatario. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 9: Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 10: Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per la frazione in oggetto, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo PEC l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 11: Cauzione

La cauzione dovrà essere prestata con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). In ogni caso l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione sarà determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La stessa è quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Affidatario in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Affidatario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo previdenziali.

Art. 12: Protocollo di legalità

L'affidamento è sottoposto all'applicazione del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, oltre all'osservanza del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 13: Stipula del contratto

L'affidatario dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nel giorno convenuto con il Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Affidatario entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Affidatario dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 14: Spese per la stipula del contratto

Saranno a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 15: Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in rate bimestrali mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione della fattura emessa dall'Affidatario, sulla base delle quantità di rifiuti pervenute all'impianto nel periodo di riferimento della fattura, rilevate dai formulari di identificazione e dalle operazioni di pesatura, previa verifica della regolarità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato ed ai controlli legge presso gli enti preposti (previdenziali, assistenziali, ecc.).

L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 16: Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidato il servizio rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'affidamento, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 17: Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con l'apertura degli impianti di compostaggio da parte delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2007, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'affidatario abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Affidatario;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;

- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'affidatario per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'affidatario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.
- Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Affidatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Affidatario accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 18: Sicurezza sul lavoro

L'Affidatario deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il DUVRI viene redatto preliminarmente all'inizio delle attività di contratto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DUVRI si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 sopra citato;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il Committente e l'Esecutore in merito a tali misure.

Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alle varie ditte interessate di rendere edotti i lavoratori e le eventuali ditte subappaltatrici sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali.

Resta inteso che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri della loro attività, rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte esecutrici interessate o dei singoli lavoratori autonomi.

Il DUVRI sarà emesso dal Datore di Lavoro del sito di appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, con la descrizione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Di seguito si elencano schematicamente i potenziali oneri della sicurezza dovuti ai soggetti esecutori incaricati dal Comune di Castello di Cisterna entranti presso l'impianto della ditta affidataria. Il computo, allo stato attuale, consente di totalizzare gli oneri della sicurezza da interferenza pari a zero, in quanto:

- le interferenze riscontrate si risolvono con attività di coordinamento organizzativo;
- gli oneri riscontrati sono parte integrante dei rischi propri del Datore di Lavoro all'interno dell'impianto di conferimento della ditta affidataria e quindi non sono un rischio aggiuntivo apportato dalle attività svolte per conto del Comune di Castello di Cisterna.

STIMA ONERI SICUREZZA derivanti dalle interferenze (non soggetti a ribasso)	INTERFERENZA con i SOGGETTI ESECUTORI incaricati dal Comune di Pomigliano
---	---

			d'Arco entranti presso il sito	
1	DPI	DPI necessari per i lavoratori	In dotazione all'impresa, facenti parte dei costi propri dell'impresa.	Ditte trasporto e gestione rifiuti
2	FORMAZIONE / INFORMAZIONE	Piano di emergenza, sicurezza sul lavoro, corsi addetti antincendio, primo soccorso, RLS etc..	Facenti parte dei costi propri dell'impresa.	Ditte trasporto e gestione rifiuti
3	MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Segnaletica sicurezza, apprestamenti per interdire le aree di intervento; avvisatori acustici; illuminazione emergenza.	In dotazione all'impresa, facenti parte dei costi propri dell'impresa.	Ditte trasporto e gestione
4	CASSETTA PRIMO SOCCORSO E / O PRESIDII SANITARI		In dotazione all'impresa, facenti parte dei costi propri dell'impresa.	Ditte trasporto e gestione
5	MEZZI ESTINZIONE INCENDI	Estintori portatili delle diverse tipologie.	In dotazione all'impresa, facenti parte dei costi propri dell'impresa.	Ditte trasporto e gestione

Art. 19: Responsabilità dell'Affidatario e obblighi in materia di sicurezza

L'Affidatario è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Art. 20: Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Art. 21: Osservanza dei contratti collettivi

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 22: Penali

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, ad ogni infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un all' 1% (uno per cento) dell' importo contrattuale, l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Affidatario avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro trenta giorni dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'affidatario a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Affidatario non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Affidatario stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Affidatario.

Art. 23: Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Affidatario dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail (PEC).

Art. 24: Responsabile tecnico/amministrativo dei servizi

L'Affidatario deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 25: Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Tommaso Zerella